

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Tocoferoli Tocopherols (5 - 3000 mg/kg)	MI-SSOG 31 Rev. 4 2015
2 Gliceril monopalmitato - 2 Glyceryl monopalmitate (0,1 - 3,0 %)	COI/T.20/Doc. n. 23 2006
2 Gliceril monopalmitato - 2 Glyceryl monopalmitate (0,1 - 3,0 %)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007
Acidi grassi liberi, metodo a freddo (espressi come acido oleico) Free fatty acid, cold method (as oleic acid) (0,01 - 20,0 % acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II - Reg. CE 702/2007 + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Acidi grassi liberi, metodo a freddo (espressi come acido oleico) - Free fatty acid, cold method (as oleic acid) (0,01 - 20,0 % acido oleico)	COI/T.20/Doc. n. 34 2015
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet (K232 1,30 - 4,00 K270 0,07 - 2,00 ?K 0,00 - 0,20)	COI/T.20/Doc.No 19/Rev. 3 2015 + Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Cere - Waxes (30 - 650 mg/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007 + COI/T.20/Doc. n. 18/Rev. 2 2003 + NGD C80 - 2002
Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42 - Difference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. UE 299/2013 allegato II + COI/T.20/Doc.n.20/Rev.3 2010
Esteri metilici degli acidi grassi - Fatty acids methyl esters (ogni singolo acido grasso $\geq$ 0,01 % Acidi trans octadecenoici $\geq$ 0,01- 2 % Acidi trans octadecadienoici $\geq$ 0,01 - 2 % Acidi trans octadecatrienoici $\geq$ 0,01 - 2 %)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Indice di perossidi - Peroxide value (0,1 - 30 meq O ₂ /kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato III
Metilesteri degli acidi grassi mediante gascromatografia - Fatty acid methyl esters by gas chromatography (Ogni singolo acido grasso $\geq$ 0,01 % Acidi trans octadecenoici $\geq$ 0,01- 2 % Acidi trans octadecadienoici $\geq$ 0,01 - 2 % Acidi trans octadecatrienoici $\geq$ 0,01 - 2 %)	Final Draft COI/T.20/Doc. No 33 February 2015
Numero di perossidi Peroxide value (0,1 - 30 meq O ₂ /kg)	COI/T.20/Doc. n. 35 2016
Steroli e dialcoli triterpenici (composizione/contenuto) - Sterols and triterpene dialcohols (composition and content) (ogni singolo Sterolo $\geq$ 0,1 % Dialcoli triterpenici (Eritrodiole + Uvaolo) 0,1 - 30,0 % Contenuto totale 900-5000 mg/Kg)	COI/T.20/Doc. n. 30/Rev. 1 2013 + Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV + Reg. UE 1833/2015 allegato II
Biofenoli mediante HPLC Biophenols (HPLC method) (30- 800 mg/kg) (30- 800 mg/kg)	NGD C 89 - 2010, COI/T.20/Doc. n. 29/rev.0 2009
Valutazione organolettica - Organoleptic assessment	COI/T.20/Doc. No 15/Rev. 8 2015 + Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. UE 1348/2013 allegato V + Reg. UE 1833/2015 allegato V + Reg. UE 1227/2016 allegato II

18A01832

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2018.

Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 83-*bis*, comma 17, prevede che «Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela

della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la



Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che all'art. 1, commi 98 e 99 integra il precitato comma 17, dell'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo che entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sono individuati gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo recato dalla medesima disposizione;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi che all'art. 18, che stabilisce una serie di misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquido (GNL) e dell'elettricità nel trasporto stradale, disponendo degli obblighi per gli impianti di distribuzione carburanti nuovi o esistenti;

Visto in particolare l'art. 18, comma 6, che dispone l'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, non si applica nel caso in cui sussistano delle impossibilità tecniche legate o a norme sulla sicurezza (relative alla presenza di accessi e spazi insufficienti) o lunghezza delle tubazioni o alle distanze dalle fonti di approvvigionamento;

Considerato che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la necessità di predisporre i provvedimenti di propria competenza con la specifica delle impossibilità tecniche previste nel decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

Ritenuto di evitare difformità interpretative tra i due testi di legge sopra citati che determinerebbero una difficile applicazione degli obblighi previsti in materia di realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi;

Ritenuto che le impossibilità tecniche previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, rispecchiano anche le impossibilità economiche dell'investimento, e che quindi risulta opportuno stabilire la coincidenza delle impossibilità previste dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 con gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi previsti

nell'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;

Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con nota prot. n. 23166 del 23 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali

1. L'obbligo di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dall'art. 1, commi 98 e 99 della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a mille metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a tre bar;

c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a mille chilometri.

2. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al comma 1 sono fatti valere dai titolari degli impianti di distribuzione carburante, verificati e certificati dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il Ministro: CALENDRA

18A01828

